

Basilicata - L.R. 26-4-2012 n. 6
Disposizioni concernenti norme per l'accesso e la trasparenza in materia ambientale.
Pubblicata nel B.U. Basilicata 1° maggio 2012, n. 13.

Premessa

Art. 1 Principi.

Art. 2 Diritto di accesso.

Art. 3 Disposizioni di rinvio.

Art. 4 Dichiarazione di urgenza.

L.R. 26 aprile 2012, n. 6 (1).

Disposizioni concernenti norme per l'accesso e la trasparenza in materia ambientale.

(1) Pubblicata nel B.U. Basilicata 1° maggio 2012, n. 13.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1 Principi.

1. La Regione Basilicata garantisce la più ampia trasparenza in materia di informazione ambientale.

Art. 2 Diritto di accesso.

1. Il diritto di accesso all'informazione ambientale in possesso della Regione Basilicata, degli Enti controllati e vigilati dalla stessa, è garantita a chiunque ne faccia richiesta e senza che questi debba dichiarare il proprio interesse.

Art. 3 Disposizioni di rinvio.

1. La Giunta Regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, provvede alla emanazione di specifico regolamento per:

a) garantire e promuovere, ai sensi dell'art. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 195/2005, come integrato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 4/2008, che l'informazione ambientale sia sistematicamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici in forme o formati facilmente consultabili, in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale, promuovendo a tal fine, in particolare, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

b) garantire, ai sensi della Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 456/2005/CE del 17 febbraio 2005, pubblicata in G.U.U.E., serie L n. 79 del 24 marzo 2005, che ha integralmente recepito la Convenzione di Åarhus, già firmata dalla Comunità Europea e dai suoi Stati membri nel giugno del 1998, un maggiore coinvolgimento ed una più forte sensibilizzazione dei cittadini nei confronti dei problemi di tipo ambientale al fine di contribuire a migliorare la protezione dell'ambiente, contribuendo così a salvaguardare il diritto di ogni individuo delle generazioni attuali e di quelle future di vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute ed il suo benessere;

c) assicurare e regolare l'accesso del pubblico all'informazione ambientale detenuta dalla Regione, dagli Enti controllati e vigilati, nonché dalle amministrazioni pubbliche presenti sul territorio regionale;

d) rendere l'informazione ambientale, disponibile al pubblico, diffusa ed aggiornata, in modo da ottenere un'ampia e semplice fruibilità.

Art. 4 Dichiarazione di urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.